



Giustizia Sportiva

PROT. 1836/2025

Pos. 2/2025

DECISIONE n. 001-2025\_2026

### DECISIONE 001-2025\_2026

#### La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dai Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Antonio LATTANZI – Componente Relatore

Avv. ANDREA ORDINE – Componente

Sul reclamo proposto da SSD CIATT FIRENZE avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 12/2025-2026 del 9.10.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2025;

- letto il reclamo ed esaminati i documenti;
- visti il referto di gara e le prove in atti;
- sentito il rappresentante della reclamante

la Corte ha pronunciato la seguente

#### Decisione

##### Premessa

Con reclamo datato 13 ottobre 2025, pervenuto in data 14 ottobre 2025, la SSD Ciatt Firenze ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 12/2025-2026 del 9.10.2025, con la quale - in esito all'incontro tenutosi in data 4.10.2025, nell'ambito del Campionato a squadre maschili, Serie C, gir. I, tra la società ricorrente ed il sodalizio Pulcini Cascina - "visto l'art. 10 del regolamento di Giustizia e visto l'art. 19 del regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale)...considerato che in occasione dell'incontro in premessa, la squadra ospitante CIATT Firenze (2470) ha schierato ed utilizzato il proprio tesserato Colli Leonardo a cui era stata affidata la direzione della gara", aveva sanzionato SSD Ciatt Firenze come da dispositivo (con la perdita dell'incontro del 4.10.2025 con il punteggio di 5/0, set 15/0, punti 165/0 ed il

**ITTF • ETTU**



## Giustizia Sportiva

pagamento dell'ammenda di Euro 53,00, pari ad un terzo della tassa di iscrizione prevista per il campionato).

Con il reclamo in appello, la SSD Ciatt Firenze ha dedotto che il proprio tesserato Leonardo Colli, effettivo atleta e capitano del sodalizio, antecedentemente all'inizio della gara con il sodalizio avversario Pulcini Cascina - previo consiglio asseritamente ricevuto da parte dell'arbitro federale, Sig. Emiliano Massai, designato alla direzione di altra gara dal campionato di B1 nello stesso impianto sportivo - avrebbe *"lasciato in bianco la parte del referto di gara che riguarda l'assegnazione del giudice arbitro"* per poi integrarlo, al termine della gara, dietro assunto nuovo "consiglio" dello stesso arbitro federale, con l'indicazione del medesimo atleta Colli Leonardo quale soggetto designato alla direzione dell'incontro; quest'ultimo avrebbe poi sottoscritto il menzionato referto di gara, sia per accettazione della funzione assegnata sia quale capitano della squadra ospitante, unitamente al capitano della squadra ospitata.

La reclamante ha, inoltre, sostenuto che il referto *de quo* (integrato con la designazione dell'arbitro nella persona dell'atleta e capitano Leonardo Colli) sarebbe stato successivamente caricato sul portale federale da una persona che abitualmente non si occupa di tale incombente e che non si sarebbe accorta della *"clamorosa discrepanza"*.

Alla luce dei sopra richiamati motivi, la reclamante, sull'assunto dell'esistenza di un *"grossolano equivoco"*, chiedeva l'accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, o, in subordine, la ripetizione dell'incontro.

### Motivi della decisione

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

I motivi di impugnazione dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello non trovano conferma nei documenti prodotti dalla reclamante.

Questa Corte, difatti, rileva come la stessa SSD Ciatt Firenze abbia espressamente confermato di aver schierato ed utilizzato nella gara tenutasi contro il sodalizio Pulcini Cascina in data 4.10.2025 il proprio tesserato Colli Leonardo, ancorché il medesimo - in base al referto di gara inserito nell'area riservata del sito federale, avente natura fidefacente in ordine ai fatti ivi descritti - fosse stato incaricato della funzione di Giudice Arbitro dell'incontro.

L'art. 19, comma 9 del Regolamento dell'Attività a squadre (parte generale) dispone testualmente che: *"nel caso in cui le funzioni di GA siano state svolte da atleta inserito a referto dell'incontro in questione, la società ospitante avrà l'incontro perso con il punteggio più sfavorevole possibile e le verrà comminata un'ammenda pari ad un terzo della tassa di iscrizione"*.

## ITTF • ETTU



## Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo Nazionale ha fatto, pertanto, corretta applicazione, nel caso di specie, del disposto normativo in questione, di talché la decisione impugnata deve essere confermata.

Fermo quanto sopra, questa Corte non può, peraltro, esimersi dall'osservare come anche nell'ipotesi in cui il referto di gara (allegato con l'atto introduttivo del presente giudizio) fosse stato caricato sul portale federale dal sodalizio reclamante privo della designazione del giudice arbitro, tale condotta - in forza di quanto prescritto dallo stesso comma 9, primo punto dell'art. 19 del Regolamento dell'Attività a squadre (parte generale) - avrebbe dovuto essere sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole ed un ammenda pari ad un terzo della tassa di iscrizione, atteso che tale contegno, integrando violazione regolamentare, non avrebbe consentito lo svolgimento della gara, con conseguente applicazione della stessa identica sanzione inflitta con il provvedimento qui gravato.

### P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma, 30.10.2025

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

## ITTF • ETTU